

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 390

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MICELE, LARIZZA, PAPPALARDO,  
GIOVANELLI, SCIVOLETTO, BRUNO GANERI, DONISE, PAROLA,  
STANISCIÀ e VELTRI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1996**

---

Legge quadro in materia di cave e torbiere e norme  
per la tutela del paesaggio e dell’ambiente

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Già nelle passate legislature diversi progetti di legge erano stati presentati con l'intento di regolare l'attività di cava e torbiera.

Nel corso delle passate legislature la discussione è finalmente iniziata ma non è giunta ad una soluzione definitiva.

È, quindi, più che mai necessario adoperarsi per giungere finalmente ad una normativa-quadro sull'argomento.

L'esigenza e l'urgenza di un organico intervento del Parlamento è avvertita per tre ragioni fondamentali:

1) perchè su questa materia - nonostante i contenuti dell'articolo 117 della Costituzione - esiste un quadro legislativo nazionale arretrato e disarticolato che produce «incertezza del diritto» per gli interventi di regioni e comuni;

2) perchè si tratta di sfruttamento di risorse naturali, non sostituibili con produzioni artificiali, e perciò necessarie allo sviluppo del Paese;

3) perchè si tratta dell'utilizzo della «risorsa territorio», di una proprietà collettiva, per cui sono necessarie normative, regolamenti ed una distribuzione dei poteri adeguata e moderna.

Il problema delle cave e delle torbiere riveste interesse nazionale in quanto molte di queste risorse naturali ed alcune produzioni finite sono destinate all'esportazione ed hanno un peso positivo nella bilancia dei pagamenti.

L'attività estrattiva di cava ha potuto esplicarsi al di fuori di ogni controllo urbanistico ed ambientale; ha raggiunto negli ultimi decenni livelli quantitativi vertiginosi ed ha provocato danni all'ambiente di proporzioni e gravità eccezionali, specie nei territori collinari, negli alvei dei fiumi e in pianura.

C'è quindi la necessità, soddisfatta dal presente disegno di legge quadro, di affermare una concezione moderna dello sfruttamento delle risorse naturali e dell'uso della «risorsa territorio» e di realizzare una situazione di equilibrio tra le necessarie attività estrattive a difesa dell'ambiente.

Questo equilibrio occorre difenderlo con una oculata politica del territorio e con leggi chiare che diano ai soggetti istituzionali certezza di diritto e strumenti adeguati.

Nell'uso del territorio esistono troppe sottovalutazioni, troppo spesso si rischia la rottura di equilibri naturali, geologici, idrogeologici.

La storia e la cronaca di questo settore è piena di fatti drammatici; tante sono state le risorse ambientali ed umane distrutte per la confusione che è esistita ed esiste nelle attività estrattive, per il fatto che queste si realizzano in parti delicate del territorio (montagne, colline, fiumi, laghi, mari), ma anche per l'inadeguatezza dell'attuale assetto legislativo.

La materia delle cave di pianura e di collina è tuttora disciplinata dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (legge mineraria), e, tra gli altri, dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, che trasferisce la materia dallo Stato alle regioni. In alcune zone del Paese sono ancora operanti leggi del 1751 (Editto di Maria Teresa Cybo-Malaspina, del 1° febbraio, sulle cave di marmo di Massa Carrara) e del 1846 (decreto sulle cave di marmo di Massa Carrara di Francesco V del 19 novembre).

Le carenze normative sono risultate più evidenti in seguito al trasferimento dei poteri alle regioni che, sollecitate a dirimere contrasti fra le esigenze produttive e quelle di tutela, hanno incontrato limiti invalicabili e paralizzanti nelle leggi vigenti, tanto che le legge regionali in materia si sono rivelate inadeguate o, come per la Toscana,

sono state bocciate dal commissario di Governo in carenza di una legge quadro nazionale.

Di qui l'indifferibilità di una normativa nazionale che, in adempimento dell'articolo 117 della Costituzione, riordini i poteri e le competenze dello Stato, delle regioni, dei comuni, e stabilisca i principi fondamentali entro i cui limiti di carattere generale le singole regioni possono emanare norme legislative atte a contemperare le diverse esigenze.

Le norme generali che rappresentano il fondamento della proposta sono contenute nell'articolo 1, in cui vengono dichiarate le caratteristiche di normativa-quadro per una materia che l'articolo 117 della Costituzione demanda alla competenza regionale.

L'articolo 1 del presente disegno di legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attività di ricerca, di estrazione e di coltivazione di materiali di cava.

Nelle aree naturali protette è vietato attuare interventi di impianti e opere volti all'escavazione di materiali di cava; è possibile derogare a questo principio nei casi previsti dall'articolo 2 della presente legge, che prevede la possibilità di derogare al divieto dell'attività di cava nelle aree protette se le regioni rilasciano le concessioni necessarie per la realizzazione dell'intervento.

Gli impianti e le opere rivolti alla coltivazione e ricerca di materiali di cava sono comunque soggetti a preventiva verifica di compatibilità ambientale da parte degli organi competenti.

Attraverso la concessione rilasciata dalla regione al proprietario all'affittuario od all'enfiteuta od all'usufruttuario od ai loro aventi causa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono individuati i requisiti tecnici, organizzativi ed economici che i richiedenti la concessione debbono avere, nonchè i requisiti di qualità ambientale, di sicurezza del processo produttivo e di tutela della salute richiesti per lo svolgimento dell'attività di cava. I richiedenti la concessione devono

presentare alla regione la certificazione del possesso dei requisiti previsti.

All'atto della richiesta della concessione i richiedenti presentano un progetto di coltivazione della cava, nonchè un progetto di riassetto ambientale delle aree, ai fini dell'esercizio dell'attività di cava, e come stabilito dall'articolo 5.

Il titolare della concessione nomina un direttore dei lavori in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 6 regola i permessi di ricerca, stabilisce quindi che l'attività di ricerca dei materiali di cava è effettuata nel rispetto delle esigenze dell'economia e dell'ambiente.

Il permesso di ricerca è rilasciato dalla regione.

Il permesso di ricerca è rilasciato anche ad altri soggetti qualora il proprietario del fondo o l'affittuario o l'enfiteuta o l'usufruttuario o i loro aventi causa non abbiano dimostrato di possedere, in forma individuale o associata, i requisiti richiesti o abbiano comunicato, entro sessanta giorni dal preavviso di ricevimento di una richiesta di rilascio di permesso, che non intendono procedere all'attività ricerca.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono individuati i requisiti tecnici, organizzativi ed economici che i richiedenti il permesso di ricerca devono possedere, nonchè i requisiti di qualità ambientale, di sicurezza del processo produttivo e di tutela della salute nell'attività di ricerca.

Inoltre si prevede che i soggetti all'atto della richiesta del permesso di ricerca presentino un progetto di riassetto ambientale delle aree sulle quali si intende svolgere attività di ricerca. La legge regionale stabilisce le modalità di redazione e di presentazione del progetto di riassetto ambientale.

Il costo previsto per i relativi lavori è indicato nel progetto di riassetto ambientale, che è approvato con il permesso di ricerca e che deve inoltre indicare il termine, non superiore ad un anno, entro il quale l'attività di ricerca deve essere svolta.

Il riassetto ambientale delle aree oggetto di ricerca e di coltivazione a cui i titolari di permessi devono provvedere è disciplinato dall'articolo 7 della presente legge al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività di cava nell'ambiente.

I titolari dei permessi di ricerca sono obbligati a costituire una garanzia fideiussoria che si estingue immediatamente dopo aver verificato l'esito positivo dei lavori di riassetto ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione comunica la conclusione dei lavori di riassetto ambientale alla regione che, entro trenta giorni dalla comunicazione, costituisce una commissione per la verifica dell'attuazione dei lavori di riassetto ambientale.

È stabilito, inoltre, che se la verifica dei lavori di riassetto ambientale dà esito negativo, la regione diffida il titolare dell'autorizzazione a provvedere alla regolare esecuzione dei lavori di riassetto. Trascorso inutilmente il termine, vi provvede la regione d'ufficio con rivalsa nei confronti del titolare dell'autorizzazione, ovvero del permesso di ricerca e, in via sussidiaria, nei confronti del fideiussore.

È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria al titolare dell'autorizzazione che non abbia effettuato i lavori di riassetto ambientale o che li abbia effettuati in difformità dal progetto di riassetto ambientale approvato dalla regione; inoltre nei suoi confronti non può essere rilasciata altra autorizzazione o concessione ovvero permesso di ricerca su tutto il territorio nazionale.

L'articolo 8 regola il piano delle attività di cava che deve essere approvato dalla regione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, i modi di partecipazione dei comuni alla formazione del piano sono stabiliti dalla legge regionale.

Il piano, sulla base delle informazioni contenute nel catasto regionale e dei giaci-

menti in corso di coltivazione, stabilisce: le aree caratterizzate dalla presenza di risorse estraibili; nell'ambito di queste aree, le cave coltivabili; gli interventi da realizzare per il recupero delle cave dismesse e le modalità di attuazione.

Il piano ha validità quinquennale ed inoltre, se la regione non adotta il piano entro il termine previsto (comma 1), vi provvede il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente.

Il catasto regionale delle cave è regolato dall'articolo 9 che, in particolare, prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dei lavori pubblici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, stabilisce i criteri per la costituzione di un catasto nazionale e di catasti regionali delle cave. È poi la legge regionale che disciplina l'istituzione ed il funzionamento del catasto delle cave esistenti sul territorio regionale. Il catasto regionale deve essere attivato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale.

I dati relativi alla produzione ed all'utilizzo delle cave esistenti sul territorio regionale vengono trasmessi annualmente dalla regione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro dell'ambiente e al Ministro dei lavori pubblici.

I poteri del presidente della giunta regionale sono regolati dall'articolo 10 della presente legge che prevede che il Presidente della giunta regionale esercita tutte le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria nelle cave, avvalendosi del Corpo nazionale delle miniere.

L'articolo 11 riguarda gli oneri di coltivazione e di ricerca il cui ammontare e pagamento è stabilito dalla legge regionale; inoltre la regione è obbligata, entro trenta giorni dalla riscossione degli oneri a cui è tenuto il titolare della concessione o del permesso di ricerca, di accreditare una quota non inferiore al 50 per cento

degli oneri percepiti ai comuni nel cui territorio è sita la cava.

Il potere di vigilanza della regione è regolato dall'articolo 12. Tale articolo stabilisce che la stessa regione vigila sull'applicazione delle disposizioni di legge in materia di cave e sul rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di concessione, avvalendosi, anche per quanto concerne la sicurezza della lavorazione e della salute pubblica, del Corpo nazionale delle miniere a cui sono attribuite anche le funzioni di controllo dell'igiene e della sicurezza del lavoro.

L'articolo 13 prevede delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di tutti i soggetti che svolgono attività di ricerca e di attività di coltivazione in assenza o in difformità dal permesso di ricerca o dalla concessione ed inoltre prevede in questi casi la sospensione da parte della regione dell'attività e fissa un termine entro il quale il responsabile dell'abuso deve provvedere

al ripristino dello stato dei luoghi. Se il responsabile non provvede nel termine fissato, provvede la regione con rivalsa nei suoi confronti.

La determinazione delle difformità essenziali è prevista dall'articolo 14, il cui primo comma afferma che le regioni stabiliscono quali sono le difformità essenziali dalla concessione ovvero dal permesso di ricerca; nei criteri di cui le regioni tengono conto rientrano l'aumento consistente dell'estrazione di materiali rispetto a quanto autorizzato, la rilevante estrazione di materiali e sostanze di cava diversi da quelli autorizzati, le modifiche sostanziali rispetto al progetto di coltivazione approvato dalla regione.

L'articolo 15 prevede le sanzioni penali da applicare a chiunque effettui attività di ricerca o di coltivazione di cave in assenza di concessione, o nelle aree ove è vietata l'escavazione.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attività di ricerca, di estrazione e di coltivazione di materiali di cava, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione ed in conformità ai principi dettati dagli articoli 9 e 41 della Costituzione, al fine di consentire il migliore utilizzo ed il risparmio delle risorse di cava, tenuto conto delle esigenze di recupero, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale.

2. Sono fatte salve le competenze in materia di cave, individuate dai rispettivi statuti, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

## Art. 2.

*(Zone soggette a divieto di estrazione)*

1. Nelle aree naturali protette, istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è vietato attivare interventi, impianti ed opere volti alla ricerca ed all'escavazione di materiali di cava.

2. I regolamenti previsti dall'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che disciplinano le attività all'interno delle aree naturali protette possono, ai sensi del citato articolo, prevedere specifiche e motivate deroghe al divieto.

3. Nei casi di deroga al divieto, le concessioni necessarie per realizzare gli interventi, gli impianti e le opere, rilasciate dalla regione secondo le modalità previste all'articolo 4, sono sottoposte al preventivo nulla osta dell'organismo preposto alla gestione dell'area naturale interessata.

4. Fatto salvo quanto disposto dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097, dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, gli interventi, gli impianti e le opere volti alla ricerca ed alla coltivazione di materiali di cava sono comunque soggetti a preventiva verifica di compatibilità ambientale da parte degli organi competenti.

5. Le aree agricole pregiate dal punto di vista colturale possono essere incluse tra le aree di cui all'articolo 8, comma 2, lettere *a)* e *b)*, solo per comprovate ragioni di interesse pubblico entro i limiti di compatibilità ambientale con le esigenze di difesa del suolo e di salvaguardia dell'ambiente.

#### Art. 3.

*(Classificazione dei materiali di cava)*

1. Appartengono alla categoria dei materiali di cava i materiali indicati come tali dall'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, come modificato dalla legge 7 novembre 1941, n. 1360, ad esclusione delle pietre ornamentali.

#### Art. 4.

*(Concessione alla coltivazione di cave)*

1. La coltivazione della cava è soggetta a concessione rilasciata dalla regione, con modalità stabilite con legge regionale, al proprietario o all'affittuario od all'enfiteuta od all'usufruttuario od ai loro aventi causa, che dimostrino di possedere i requisiti di cui al comma 3, certificati ai sensi del comma 4.

2. La legge regionale stabilisce altresì modalità di partecipazione al procedimento di concessione del comune nel cui territorio è previsto lo svolgimento dell'attività di cava prevedendo comunque l'espressione di un parere non vincolante entro termini certi.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con de-



creto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono individuati i requisiti tecnici, organizzativi ed economici che i richiedenti la concessione debbono avere, nonchè i requisiti di qualità ambientale, di sicurezza del processo produttivo e di tutela della salute richiesti per lo svolgimento dell'attività di cava.

4. I richiedenti la concessione presentano alla regione la certificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 3, rilasciata secondo le procedure previste dal sistema di certificazione.

5. All'atto della richiesta della concessione i richiedenti presentano un progetto di coltivazione della cava, nonchè un progetto di riassetto ambientale delle aree.

6. Il progetto di coltivazione indica:

a) la localizzazione di attività di coltivazione, tenuto conto di tutto il territorio su cui incide l'attività;

b) il tipo e la quantità di materiali estraibili;

c) la durata complessiva prevista per lo svolgimento dei lavori e le fasi temporali di articolazione degli stessi;

d) la previsione dell'impatto ambientale dell'attività di coltivazione.

7. Il progetto di riassetto ambientale, che indica il costo per i relativi lavori, deve prevedere che per essi siano prioritariamente utilizzati i materiali della lavorazione.

8. Le modalità di redazione e di presentazione del progetto di coltivazione e di quello di riassetto ambientale sono stabilite con legge regionale.

9. Con la concessione è approvato il progetto di coltivazione e quello di riassetto ambientale.

10. La regione autorizza la cessione a terzi della concessione, previa verifica del rispetto da parte del cedente delle prescrizioni contenute nella concessione, nonchè del possesso dei requisiti di cui al comma 3 in capo al cessionario.

11. La concessione è efficace sino al termine in essa determinato che è commisurato al volume ed al tipo delle produzioni ed

alle condizioni geologiche ed ambientali delle aree e può essere prorogato sino al completo utilizzo del giacimento.

12. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, la concessione produce la sospensione, per tutto il periodo della loro efficacia, di ogni altro vincolo urbanistico, paesaggistico o territoriale di destinazione e di uso nelle aree interessate all'attività di cava, nonchè ogni diverso diritto di utilizzo dei terreni discendente da contratto.

13. Nel caso di concorso di più richieste di concessione alla coltivazione, costituisce titolo di preferenza essere titolare di permesso di ricerca ai sensi dell'articolo 6.

14. La regione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, individua l'ufficio competente per il rilascio delle concessioni allo svolgimento dell'attività di coltivazione nonchè dei permessi di ricerca, individuando altresì, ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 241 del 1990, un responsabile del procedimento.

#### Art. 5.

##### *(Direttore dei lavori)*

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di cava, il titolare della concessione nomina un direttore dei lavori in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, certificati secondo le procedure stabilite dal sistema di certificazione.

#### Art. 6.

##### *(Permessi di ricerca)*

1. L'attività di ricerca dei materiali di cava è effettuata nel rispetto delle esigenze dell'economia e dell'ambiente.

2. Il permesso di ricerca è rilasciato dalla regione al proprietario o all'affittuario o all'enfiteuta e all'usufruttuario od ai loro aventi causa, che dimostrino di possedere,

con le modalità di cui al comma 5, i requisiti di cui al comma 4.

3. Il permesso di ricerca è rilasciato anche ad altri soggetti, qualora il proprietario del fondo o l'affittuario o l'enfiteuta o l'usufruttuario o i loro aventi causa non abbiano dimostrato di possedere, in forma individuale o associata, i requisiti di cui al comma 4, certificati ai sensi del comma 5, o qualora, previamente avvisati dell'avvenuta presentazione di una domanda di rilascio di permesso, abbiano comunicato, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso, che non intendono procedere all'attività di ricerca.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono individuati i requisiti tecnici, organizzativi ed economici che i richiedenti il permesso di ricerca devono possedere, nonché i requisiti di qualità ambientale, di sicurezza del processo produttivo e di tutela della salute nell'attività di ricerca.

5. I richiedenti il permesso di ricerca presentano alla regione competente la certificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 4 rilasciata secondo le procedure previste dal sistema di certificazione.

6. All'atto della richiesta del permesso di ricerca i soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano un progetto di riassetto ambientale delle aree sulle quali si intende svolgere attività di ricerca. Le modalità di redazione e di presentazione del progetto di riassetto ambientale sono stabilite con legge regionale. In ogni caso il progetto di riassetto ambientale indica il costo previsto per i relativi lavori.

7. Con il permesso di ricerca è approvato il progetto di riassetto ambientale.

8. Nel permesso di ricerca è stabilito il termine, non superiore ad un anno, entro il quale l'attività di ricerca può essere svolta.

9. È vietata l'utilizzazione di materiali di risulta dell'attività di ricerca.

## Art. 7.

*(Riassetto ambientale delle aree  
oggetto di ricerca e di coltivazione)*

1. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività di cava nell'ambiente, i titolari di permessi di ricerca o di concessione di coltivazione devono provvedere al riassetto ambientale delle aree su cui si è svolta l'attività di ricerca o di coltivazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono obbligati a costituire una garanzia fideiussoria pari al costo previsto per il riassetto ambientale. L'estinzione della fideiussione è subordinato all'esito positivo della verifica di cui al comma 3.

3. Il titolare della autorizzazione, o della concessione, ovvero del permesso di ricerca, comunica la conclusione dei lavori di riassetto ambientale alla regione che, entro trenta giorni dalla comunicazione, costituisce una commissione per la verifica dell'attuazione dei lavori di riassetto ambientale, in conformità del progetto di riassetto ambientale approvato dalla regione.

4. Qualora in seguito alla verifica di cui al comma 2 sia accertata la mancata effettuazione dei lavori di riassetto o la difformità degli stessi rispetto al progetto di riassetto ambientale approvato ai sensi dell'articolo 4, ferma restando l'erogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 5, la regione diffida il titolare dell'autorizzazione o della concessione, ovvero del permesso di ricerca, a provvedere, entro un congruo termine, alla regolare esecuzione dei lavori di riassetto. Trascorso inutilmente il termine, provvede la regione d'ufficio con rivalsa nei confronti del titolare dell'autorizzazione o della concessione, ovvero del permesso di ricerca e, in via sussidiaria, nei confronti del fideiussore.

5. Al titolare dell'autorizzazione o della concessione, ovvero del permesso, che non abbia effettuato i lavori di riassetto ambientale di cui al comma 1 o che abbia effettuato tali lavori in difformità dal progetto di riassetto ambientale approvato dalla regione è irrogata una sanzione amministrativa

pecuniaria da un minimo di lire 20 milioni ad un massimo di lire 50 milioni e nei suoi confronti non può esser rilasciata altra autorizzazione o concessione ovvero permesso di ricerca su tutto il territorio nazionale. A tal fine ogni regione segnala alle altre regioni i nominativi dei titolari di concessioni ovvero dei permessi di ricerca che non abbiano effettuato i lavori di riassetto ambientale o li abbiano effettuati in difformità dal progetto di riassetto ambientale approvato.

Art. 8.

*(Piano delle attività di cava)*

1. La regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, sulla base delle previsioni del fabbisogno e dell'accertamento della compatibilità della coltivazione con la situazione ambientale del territorio e delle prescrizioni di cui all'articolo 2, un piano delle attività di cava.

2. La legge regionale stabilisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, forme e modi di partecipazione dei comuni alla formazione del piano di cui al comma 1.

3. Il piano, sulla base delle informazioni contenute nel catasto regionale delle cave di cui all'articolo 9 e tenuto conto dei giacimenti in corso di coltivazione, stabilisce:

a) le aree caratterizzate dalla presenza di risorse estraibili;

b) nell'ambito delle aree di cui alla lettera a), le cave coltivabili, tenendo conto delle esigenze della pianificazione complessiva del territorio come disciplinata dalle vigenti normative in materia, nonché delle zone nelle quali può esser svolta attività di ricerca;

c) gli interventi da realizzare per il recupero delle cave dismesse utilizzando a tal fine i proventi degli oneri di cui all'articolo 11;

d) le modalità di attuazione.

4. Il piano ha validità quinquennale ed è aggiornato con la stessa procedura richiesta per la sua adozione.

5. Se la regione non adotta il piano entro il termine di cui al comma 1, provvede il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

#### Art. 9.

##### *(Catasto regionale delle cave)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dei lavori pubblici, stabilisce i criteri per la costituzione di un catasto nazionale e di catasti regionali delle cave.

2. La legge regionale disciplina l'istituzione ed il funzionamento del catasto delle cave esistenti sul territorio regionale. Il catasto regionale deve essere attivato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale.

3. Allo scopo della programmazione e del controllo delle attività estrattive nel catasto sono indicate:

a) le cave attive, inattive e dismesse, esistenti nel territorio, la loro estensione e localizzazione;

b) i titolari di concessioni alla coltivazione di cava e dei permessi di ricerca;

c) i proprietari dei suoli;

d) il tipo di materiale estratto;

e) la durata delle concessioni e l'entità dei quantitativi autorizzati.

4. La regione trasmette annualmente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro dell'ambiente e al Ministro dei lavori pubblici i dati relativi alla produzione ed all'utilizzo delle cave esistenti sul territorio regionale.

#### Art. 10.

##### *(Poteri del presidente della giunta regionale)*

1. Il presidente della giunta regionale esercita tutte le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull'applicazione delle

norme di polizia mineraria nelle cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, avvalendosi del Corpo nazionale delle miniere.

Art. 11.

*(Oneri di coltivazione e di ricerca)*

1. La legge regionale stabilisce l'ammontare e le modalità di pagamento degli oneri cui è tenuto il titolare della concessione o del permesso di ricerca, con riferimento alla quantità e alla qualità dei materiali, prevedendo la decadenza del titolare dalla concessione o dal permesso di ricerca in caso di inadempimento.

2. È fatto obbligo alla regione, entro trenta giorni dalla riscossione, di accreditare una quota non inferiore al 50 per cento degli oneri percepiti ai sensi del comma 1 ai comuni nel cui territorio è sita la cava.

Art. 12.

*(Vigilanza della regione)*

1. La regione vigila sull'applicazione delle disposizioni di legge in materia di cave e sul rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di concessione, avvalendosi, anche per quanto concerne la sicurezza della lavorazione e della salute pubblica, del Corpo nazionale delle miniere di cui al regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, e successive modificazioni.

2. Al Corpo nazionale delle miniere sono attribuite anche le funzioni di controllo dell'igiene e della sicurezza del lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni.

Art. 13.

*(Svolgimento di attività di ricerca e di attività di coltivazione in assenza o in difformità dal permesso di ricerca o dalla concessione)*

1. Nel caso di svolgimento di attività di coltivazione in assenza di concessione, la

regione irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 70 milioni ad un massimo di lire 200 milioni.

2. Nel caso di accertata violazione delle disposizioni di legge regionali sullo svolgimento dell'attività di coltivazione, di ricerca, nonché in caso di svolgimento dell'attività di coltivazione in difformità essenziale dalla concessione, la regione revoca la concessione ed irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 50 milioni ad un massimo di lire 150 milioni.

3. Nel caso di svolgimento di attività di coltivazione in difformità non essenziale dalla concessione, la regione irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 10 milioni ad un massimo di lire 50 milioni.

4. Nel caso di svolgimento di attività di ricerca in assenza di permesso, la regione irroga una sanzione pecuniaria da un minimo di lire 30 milioni ad un massimo di lire 90 milioni.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività di ricerca in difformità essenziale dal permesso, la regione revoca il permesso ed irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 20 milioni ad un massimo di lire 60 milioni.

6. Nel caso di svolgimento di attività di ricerca in difformità non essenziale dal permesso di ricerca, la regione irroga una sanzione pecuniaria da un minimo di lire 10 milioni ad un massimo di lire 30 milioni.

7. In tutti i casi previsti dai commi precedenti la regione ordina la sospensione dell'attività e fissa un termine entro il quale il responsabile dell'abuso deve provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. Se il responsabile non provvede nel termine fissato, provvede la regione con rivalsa nei suoi confronti.

#### Art. 14.

##### *(Determinazione delle difformità essenziali)*

1. Le regioni stabiliscono quali sono le difformità essenziali dalla concessione ovvero dal permesso di ricerca.



2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni tengono conto dei seguenti criteri:

a) aumento consistente dell'estrazione di materiali e sostanze di cava rispetto a quanto autorizzato;

b) rilevante estrazione di materiali e sostanze di cava diversi da quelli autorizzati;

c) modifiche sostanziali rispetto al progetto di coltivazione approvato dalla regione.

#### Art. 15.

##### *(Sanzioni penali)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative di cui alla presente legge, si applicano:

a) l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire 20 milioni a lire 100 milioni a chiunque compia attività di ricerca o di coltivazione di cave in assenza di concessione;

b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni a chiunque effettui attività di escavazione o di coltivazione nelle aree in cui è vietata l'escavazione ai sensi dell'articolo 2.

#### Art. 16.

##### *(Norme transitorie)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la legislazione in materia di cave ai principi della presente legge. Le regioni nelle quali non sono state emanate leggi in materia di cave provvedono entro il medesimo termine in conformità ai principi della presente legge.

2. Le coltivazioni di cava e le attività di ricerca legittimamente esercitate proseguono sino al rilascio della concessione ovvero del permesso ai sensi delle disposizioni di legge regionale emanate in conformità ai principi di cui alla presente legge. È fatto obbligo a coloro che svolgono attività di

coltivazione e a coloro che svolgono attività di ricerca di richiedere entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge regionale la concessione ovvero il permesso di ricerca.

Art. 17.

*(Divieti)*

1. È vietata l'attivazione di cave di inerti lapidei negli alvei e nelle golene dei corsi d'acqua, nonchè nei fondali lacuali naturali ed artificiali del demanio fluviale, lacuale e marittimo.

2. Nelle aree di cui al comma 1 sono consentiti esclusivamente interventi di natura strettamente funzionale al conseguimento ed al mantenimento di un ordinato assetto idrogeologico e morfologico, mirati alla sicurezza del territorio contiguo e alla piena officiosità delle sezioni di deflusso.

3. Per gli interventi di cui al comma 2, i soggetti competenti per la gestione delle relative opere ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, rilasciano concessione, previa valutazione della congruità dell'intervento da parte dell'autorità di bacino e sentito il comune interessato.

4. I materiali di risulta provenienti dagli alvei fluviali in relazione agli interventi di cui al comma 2, aventi caratteristiche che li rendono idonei alla lavorazione, non possono essere usati per ripiene, ricariche e sottofondi. Per ogni altro uso è dovuto il pagamento del canone demaniale, annualmente fissato dalla locale Intendenza di finanza per i materiali lapidei estraibili.

5. Gli enti cui spetta la vigilanza sulla corretta esecuzione degli interventi di cui al comma 2, anche avvalendosi della collaborazione del comune interessato, trasmettono ogni sei mesi alle segreterie delle autorità di bacino, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, lettera f), della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed alle regioni interessate l'elenco dei provvedimenti di concessione.



